



Deliberazione n.50/2010 in data 28.12.2010

OGGETTO : Determinazioni in merito alle procedure di incarico di titolarità di sede di segreteria vacante ai sensi dell'art.18, comma 3 del r.r.n.4/1999.

L'anno **duemiladieci**, il giorno **ventotto** del mese di **dicembre**, alle ore **9,00**, in apposita sala al II piano del numero 16 di Piazza Narbonne ad Aosta, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Agencia Regionale dei Segretari degli Enti locali della Valle d'Aosta, nominato con D.P.R.A.V.A. n.356 in data 28.10.2010.

		Presente	Assente
Risultano presenti/assenti:			
Michel MARTINET	Presidente	X	
Patrizia MAURO	Vicepresidente	X	
Gianluca GIOVANARDI	Componente	X	
Piero LUCAT	Componente esperto	X	
Rudy TILLIER	Componente		X
TOTALE		4	1

Svolge le funzioni consultive, referenti e di assistenza al Consiglio di Amministrazione la dr.ssa Matilde TANGO, che cura la verbalizzazione dell'odierna riunione.

Il sig. Michel MARTINET, nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



Deliberazione n.50/2010 in data 28.12.2010

OGGETTO : Determinazioni in merito alle procedure di incarico di titolarità di sede di segreteria vacante ai sensi dell'art.18 del r.r.n.4/1999.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la l.r.n.46/98 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta", con le modifiche ed integrazioni di cui alla l.r.14/2010, di seguito denominata legge per brevità, ed il r.r.4/99 "Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta", con le modifiche ed integrazioni da r.r. n.1/2010;

EVIDENZIATO che con deliberazioni n.19 e n.20 in data 06.05.2010 il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha definito le modalità per l'affidamento dell'incarico di segretario nonché i criteri e le modalità per l'individuazione delle sedi di segreteria ricopribili con gli iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della l.r.46/1998 (ai sensi rispettivamente dell'articolo 3, comma 1 della legge e dell'art.3, comma 1, lettera bbis) del regolamento) esclusivamente con riguardo all'ipotesi dell'affidamento a seguito delle elezioni generali comunali della primavera 2010 e non disciplinando le modalità di affidamento dell'incarico nell'ipotesi di vacanza nella titolarità della sede di segreteria che sopravvenga nel corso del mandato dell'amministratore locale per cessazione, per qualsiasi motivo, dell'incarico precedentemente affidato dall'amministratore neo-eletto;

RICHIAMATO il disposto dell'articolo 18 del regolamento:

- comma 3 che recita :“ in caso di vacanza, per qualsiasi motivo, alla procedura di incarico si applica il termine finale di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r.n.46/98, decorrente dalla data di accertamento della vacanza. Nel caso in cui sia in corso la stipulazione di una convenzione il termine finale è prorogato di sessanta giorni. Il mancato rispetto del suddetto termine costituisce omissione o ritardo di atti obbligatori per legge”
- comma 5 che recita: “l'avvio della procedura di incarico è reso pubblico nelle forme stabilite dal Consiglio, che fornisce i *curricula* relativi alle caratteristiche



professionali dei segretari che abbiano fatto richiesta e dei segretari collocati in disponibilità”;

CONSIDERATO opportuno e necessario disciplinare le procedure per l'affidamento dell'incarico di segretario da parte degli amministratori locali nella specifica ipotesi della vacanza di titolarità della sede di segreteria di cui alle norme sopra richiamate;

VISTA la precedente deliberazione n.10 in data 15.03.2005 ad oggetto: “Determinazioni in merito agli obblighi di legge stabiliti dalla l.r.5/2005 e dal r.r.1/2005” con la quale venivano disciplinate, alla luce della normativa allora in vigore, le procedure per l'affidamento dell'incarico di segretario sia a seguito delle elezioni comunali che a seguito di vacanza nel corso del mandato dell'amministratore locale;

RITENUTO di adottare le medesime modalità di affido dell'incarico a seguito di vacanza nel corso del mandato dell'amministratore locale previste al punto 3 di quanto deliberato con atti n.10/2005 salvo adeguamento alle sopravvenute modifiche della legge e del regolamento e pertanto come segue:

A SEGUITO DI VACANZA DELLA SEDE NEL CORSO DEL MANDATO PER QUALSIASI MOTIVO

- a) il Sindaco, il Presidente di Comunità Montana e il Presidente del Consorzio B.I.M. devono dare comunicazione della vacanza della sede all'Agenzia regionale dei Segretari degli Enti Locali della Valle d'Aosta entro 30 giorni dalla data della vacanza stessa;
- b) l'Agenzia provvederà entro 10 giorni dalla ricezione di detta comunicazione a pubblicizzare direttamente presso tutti gli iscritti all'Albo (agli iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della l.r.46/98 l'avviso verrà inviato soltanto qualora sia ancora possibile procedere alla nomina di detta tipologia di soggetti) e tramite pubblicazione dell'avviso sul sito Internet dell'Agenzia l'intenzione del Sindaco o del Presidente;
- c) gli interessati dovranno far pervenire, entro 15 giorni dalla data di comunicazione di cui al punto b), apposita istanza al Sindaco o al Presidente, inviandola per conoscenza all'Agenzia che provvederà alla trasmissione di copia dei relativi curricula, oltre a copia di quelli dei segretari in disponibilità, allo stesso Sindaco o Presidente entro i successivi 10 giorni;
- d) il Sindaco o il Presidente devono quindi procedere alla nomina del titolare, con atto formale, entro 90 giorni dalla data della vacanza, dandone comunicazione all'Agenzia. Nel caso in cui sia in corso la stipulazione di una convenzione il termine finale è prorogato di 60 giorni. Il mancato rispetto del suddetto termine costituisce omissione o ritardo di atti obbligatori per legge. Sarà cura dei Sindaci



o dei Presidenti dare comunicazione altresì dall'avvenuta presa di servizio da parte del segretario alla data stabilita;

- **CONVENZIONI DI SEGRETERIA**

Coloro che intendano procedere alla stipula di convenzioni di segreteria o allo scioglimento di convenzioni esistenti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art.26 del R.R.n.4/99, così come modificato dal R.R. n.1/2010 procedendo quindi alla nomina del titolare secondo le modalità di cui ai precedenti punti ed in particolare con proroga del termine finale - 90 giorni dalla data della vacanza- prorogato di 60 giorni

Con votazione unanime favorevole resa nei modi di legge

DELIBERA

1. di adottare le seguenti modalità di affido dell'incarico a seguito di vacanza nel corso del mandato dell'amministratore locale di cui all'articolo 18 del regolamento regionale n.4/1999 attualmente in vigore:

- a. il Sindaco, il Presidente di Comunità Montana e il Presidente del Consorzio B.I.M. devono dare comunicazione della vacanza della sede all'Agenzia regionale dei Segretari degli Enti Locali della Valle d'Aosta entro 30 giorni dalla data della vacanza stessa;
- b. l'Agenzia provvederà entro 10 giorni dalla ricezione di detta comunicazione a pubblicizzare direttamente presso tutti gli iscritti all'Albo (agli iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della l.r.46/98 l'avviso verrà inviato soltanto qualora sia ancora possibile procedere alla nomina di detta tipologia di soggetti) e tramite pubblicazione dell'avviso sul sito Internet dell'Agenzia l'intenzione del Sindaco o del Presidente;
- c. gli interessati dovranno far pervenire, entro 15 giorni dalla data di comunicazione di cui al punto b), apposita istanza al Sindaco o al Presidente, inviandola per conoscenza all'Agenzia che provvederà alla trasmissione di copia dei relativi curricula, oltre a copia di quelli dei segretari in disponibilità, allo stesso Sindaco o Presidente entro i successivi 10 giorni;
- d. il Sindaco o il Presidente devono quindi procedere alla nomina del titolare, con atto formale, entro 90 giorni dalla data della vacanza, dandone comunicazione all'Agenzia. Nel caso in cui sia in corso la stipulazione di una convenzione il termine finale è prorogato di 60 giorni. Il mancato rispetto del suddetto termine costituisce omissione o ritardo di atti obbligatori per legge. Sarà cura dei Sindaci o dei Presidenti dare comunicazione altresì dall'avvenuta presa di servizio da parte del segretario alla data stabilita;

- **CONVENZIONI DI SEGRETERIA**

Coloro che intendano procedere alla stipula di convenzioni di segreteria o allo scioglimento di convenzioni esistenti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art.26 del R.R.4/99, così come modificato dal R.R.1/2010 procedendo quindi alla nomina del titolare secondo le modalità di cui ai



**AGENZIA
SEGRETARI**

AGENCE RÉGIONALE
DES SECRÉTAIRES
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
DE LA VALLÉE D'AOSTE

precedenti punti. Nel caso in cui sia in corso la stipulazione di una convenzione il termine finale è prorogato di 60 giorni.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Michel MARTINET

Il dirigente
dr.ssa Matilde TANGO

=====

L'obbligo di pubblicazione del presente atto, avente effetto di pubblicità legale, si intende assolto con la pubblicazione sul sito web dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del R.R. n.4/99 come modificato con R.R. n.1/2010, con esecutività in pari data del 31.12.2010.